



TRIBUNALE DI PERUGIA

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

Il Tribunale di Perugia, composto dai sottoscritti magistrati:

Dott. Marco Verola	Presidente
Dott. Luca Semeraro	Giudice estensore
Dott. Francesco Loschi	Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di XXXXX avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto in data 26.7.2016 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere;

OSSERVA

1) La richiesta di riesame

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto in data 26.7.2016 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a XXXXX per i seguenti delitti:

A) del delitto p. p. dagli artt. 110, 628 comma 1 e 3 n. 1, n. 3 quinquies c.p. perché, in concorso con YYYYYY (per cui si è proceduto separatamente a seguito di applicazione di custodia cautelare, con richiesta di giudizio immediato nel p-p- 1778/2016 RGNR), al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia, s'impadronivano dapprima del portafoglio contenente 120,00 € e poi di una catenina in oro giallo intrecciata con pendaglio raffigurante il segno zodiacale della vergine (del valore commerciale di circa € 360,00), di proprietà del sig. WWWW, sottraendo detti oggetti al legittimo proprietario con le seguenti condotte: XXXXX e YYYYYY sopraggiungevano a bordo della moto YAMAHA Tenerè targata PG137117, avvicinavano il WWWW che stava lavorando, con la scusa di sapere l'ora e, mentre la persona offesa guardava l'orologio per rispondere, XXXXX sceso dalla moto, lo aggrediva, lo buttava a terra con forza, gli asportava il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e gli strappava con violenza la catenina dal collo, su indicazione di YYYYYY che osservava la scena a bordo della motocicletta, tenendo il mezzo acceso per la fuga, per poi scappare velocemente entrambi con il bottino.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il volto travisato da casco integrale ed in più persone riunite.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in pregiudizio di persona ultrasessantacinquenne. essendo nato il sig. WWWW il 27.08.1940.

In Bevagna, il 19.03.2016.

B) del reato di cui agli artt. 110, 648 c.p., perché, in concorso con YYYYYY (per cui si è proceduto separatamente a seguito di applicazione di custodia cautelare, con richiesta di giudizio immediato nel p-p- 1778/2016 RGNR), ed al di fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto, al fine di trarre per sé o per altri profitto, acquistavano o comunque ricevevano la motocicletta da enduro YAMAHA Tenerè targata PG137117 di proprietà di AAAAAA, provento di furto, in quanto denunciata rubata dal proprietario il 20.03.2016, con fatti avvenuti in Scanzano, il 17.03.2016, utilizzando la predetta moto per la commissione del delitto di cui al capo A).

In Bevagna, tra il 17.03.2016 e il 19.03.2016.

C) del delitto p. p. dagli artt. 110, 628 comma 1 e 3 n. 1, n. 3 quinquies c.p. perché, in concorso con il minore BBBBB (per cui procede la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria), al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia, ponendosi al centro della carreggiata a bordo di uno scooter, così fermando forzatamente la marcia della vettura Fiat Panda, targata DS703KF, di proprietà di CCCCC, condotta nella circostanza dalla sig.ra CCCCC, che transitava lungo la s.c. loc. S. da Donato di Trevi a Ponze, aprendo contemporaneamente gli sportelli anteriori della Fiat, entrando repentinamente nell'abitacolo, gridando "Carabinieri!", afferravano violentemente la conducente per il braccio, la tiravano con forza fuori dal veicolo, buttandola per terra con una spinta sul lato della strada e si impossessavano del veicolo dalla stessa condotta, allontanandosi ad alta velocità a bordo del medesimo, sottraendo altresì alla vittima la borsa con documenti, effetti personali e chiavi della vicina abitazione, che la stessa recava con sé all'interno del mezzo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in pregiudizio di persona ultrasessantacinquenne CCCCC, nata il 03.05.1936.

In Trevi, loc. Ponze, il 07.04.2016.

Il difensore di XXXXX ha proposto riesame, prima senza motivi e poi depositando i motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento della misura cautelare per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, o la sua sostituzione con altra meno afflittiva.

In estrema sintesi, il difensore ha contestato la motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari quanto ai gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che contenga affermazioni apodittiche, assertive e non esaustive.

Quanto al capo a) della rubrica, la difesa contesta l'attendibilità dei riconoscimenti effettuati alla persona offesa, poiché WWWWW dichiarò che gli autori della rapina avevano la carnagione chiara ed indossavano il casco integrale, laddove entrambi gli indagati hanno "carnato scuro". La difesa ha poi contestato le modalità di esecuzione dell'individuazione di persona avvenuta il 13.7.2016 (recte il 9.7.2016), perché XXXXX erano l'unico "ragazzino" mentre i soggetti posti a suo fianco erano più grandi di età ed erano vestiti da "giovani uomini" ed avevano un "carnato particolarmente chiaro". La difesa contesta l'esito dell'individuazione effettuata da un uomo di 76 anni a distanza di 4 mesi dalla rapina, dopo che in denuncia era stato indicato che il ragazzo "indossava un casco integrale" ed era di carnagione chiara. Secondo la difesa, l'individuazione sarebbe dovuta avvenire con tre uomini indossanti il casco integrale; l'esito positivo è effetto della suggestione perché in precedenza la persona offesa aveva già visto la foto di XXXXX, nomade con la pelle scura.

La difesa poi contesta anche l'individuazione effettuata da DDDDD, rilevando anche che la donna è riuscita a stabilire l'altezza del XXXXX pur essendo stato quest'ultimo seduto sulla moto.

Quanto al capo b), la difesa rappresenta che le caratteristiche della moto sono comuni a tutte le altre Yamaha in circolazione.

Quanto al capo c), la difesa contesta il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, poiché effettuato dopo mesi e perché la vittima ha 80 anni, laddove la paura e la concitazione del momento avrebbero impedito l'individuazione anche ad un giovane.

Secondo la difesa poi nel corso dell'incidente probatorio del 5.7.2016 a carico del coindagato del XXXXX la persona offesa avrebbe in aula smentito il riconoscimento effettuato di XXXXX.

Secondo la difesa, è poi insussistente il pericolo di fuga perché XXXXX è a conoscenza del procedimento a suo carico da tempo, sia perché per il capo c) dell'imputazione dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Perugia si è celebrato l'incidente probatorio a carico del coindagato minorenne sia perché il 2.7.2016 il coindagato YYYYYY è stato tratto in arresto per i capi a) e b). Ciononostante, segnala la difesa, XXXXX è rimasto presso la sua abitazione senza allontanarsi e sottoponendosi alla ricognizione (recte individuazione) di persona.

La difesa contesta altresì la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati perché l'indagato è incensurato, i precedenti di polizia si riferiscono solo ai fatti per cui è procedimento ed ha solo 18 anni. Segnala la difesa che XXXXX ha accompagnato YYYYYY, padre della fidanzata di XXXXX, presso il banco metalli solo per una forma di rispetto verso il suocero, come ribadito dall'indagato nell'interrogatorio dl Giudice per le indagini preliminari.

Inoltre, secondo la difesa il pericolo di reiterazione dei reati è escluso perché *“il XXXXX, prima dell'arresto avvenuto il 27 luglio u.s., ha avuto 22 giorni per commettere nuovi reati, ma ciò non è avvenuto”*.

Ha aggiunto la difesa che XXXXX è impegnato con buon profitto nella box ed il suo maestro più volte lo ha sottoposto a prove per verificarne l'affidabilità. La “restituzione” dell'indagato alla pratica sportiva, a differenza del carcere, può svolgere, secondo la difesa, un'azione di socializzazione, anche per le somme percepite dal giovane.

La difesa ha poi contestato che non è possibile concedere gli arresti domiciliari all'indagato nel campo nomadi in cui egli vive, posto che i tratta di una proprietà recintata e dotata di tutti i servizi, fra cui wi-fi e Sky.

Secondo la difesa, l'apposizione del braccialetto elettronico *“sulla persona di Gesuel sarebbe una cosa impensabile e di violenza inaudita stante quanto detto sopra circa la sua personalità ...”*.

Secondo poi la difesa, la misura cautelare viola i principi di proporzionalità ed adeguatezza chiedendo quindi in subordine la sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla p.g. o l'obbligo di dimora nel comune di Foligno, misure che consentirebbero all'indagato di allenarsi. In ulteriore subordine, la difesa chiede la concessione degli arresti domiciliari presso la residenza di Foligno, via Londra, o in quella del fratello EEEEE, in via del FFFFF, come da dichiarazione di disponibilità e da documentazione prodotta relativa alle caratteristiche dell'immobile.

2) Premessa

Il Tribunale del riesame si è già occupato dei reati ascritti a XXXXX ai capi a) e b) nell'analizzare la richiesta di riesame presentata nell'interesse di YYYYYY; il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto il 30.6.2016 ed eseguita in data 2.7.2016 nei confronti di YYYYYY con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 12.7.2016.

Con l'ordinanza del 30.6.2016, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto rigettò la richiesta di misura cautelare nei confronti di XXXXX, ritenendo non grave il quadro indiziario. A seguito delle nuove indagini, il Giudice per le indagini preliminari ha invece accolto la richiesta del p.m.

3) I fatti di cui ai delitti sub a) e b)

I fatti di cui ai delitti sub a) e b) possono essere così ricostruiti.

Il **17.3.2016** ignoti si impossessarono di una moto enduro Yamaha Tenerè di colore bianco con strisce rosse; dalla denuncia presentata il 20.3.2016 presso la Stazione Carabinieri di Scanzano dal proprietario del veicolo AAAAAA risulta che la moto fu lasciata in sosta sotto una pensilina, in una zona vicina all'abitazione del Formica. AAAAAA consegnò alla p.g. la fotografia che riproduce la moto oggetto del furto.

Il **18.3.2016**, intorno alle ore 9.50, DDDDD (cfr. s.i. rese il 22.3.2016), dalla finestra della sua abitazione, notò due persone *“a bordo di una motocicletta bianca con strisce rosse”* entrare nel cortile della sua abitazione a Montefalco. La donna si recò nel cortile ed il conducente della moto si tolse il casco e le chiese delle uova; DDDDD però rispose che non aveva nulla. I due quindi andarono via a bordo della moto.

DDDDD, che ha rappresentato di essersi insospettita per il comportamento dei due *“in quanto si guardavano intorno”*, fornì la seguente descrizione delle due persone:

“entrambi erano vestiti da motociclisti, il passeggero mi è sembrato dalla visiera molto giovane intorno ai 17 anni non molto alto circa 160 cm non di più considerando che era seduto, carnagione olivastria. Il conducente era più alto, circa 175 cm ho potuto meglio apprezzare l'altezza in quanto pur non essendo sceso dalla motocicletta ha messo i piedi per terra. Fisico robusto, carnagione olivastria, ed essendosi tolto il casco l'ho visto bene in faccia aveva i capelli corti neri e ben rasato. Potrei facilmente riconoscerlo”.

Infatti, all'esito dell'individuazione fotografica, DDDDD riconobbe *“senza ombra di dubbio”* in YYYYYY il conducente della motocicletta.

A DDDDD fu mostrata la fotografia della moto di cui AAAAAA aveva denunciato il furto; DDDDD riconobbe nella moto da lei vista il 18.3.2016 quella riprodotta nella ed oggetto del furto. DDDDD in particolare riconobbe la moto per le strisce rosse laterali notate sul momento *(riconosco senza ombra di dubbio che la moto che guidava la persona di cui ho parlato è uguale a quella che mi mostrate)*.

Sempre il 18.3.2016, alle ore 12.00 circa (cfr. s.i. rese da GGGGG), XXXXX si presentò presso il banco metalli italiano, Demi s.r.l. di Foligno. Qui parlò con la dipendente GGGGG che già conosceva il giovane *“... da diverso tempo in quanto capita spesso che lui o uno dei suoi famigliari vengono a vendere dell'oro ...”*.

XXXXX volle vendere una catenina ma *“... essendo il valore della stessa superiore ai soldi che io avevo a disposizione, ne ho preso solo una parte, provvedendo a liquidargliela ...”* con € 200 (cfr. s.i. di GGGGG).

GGGGG ha altresì aggiunto di aver appreso che nel pomeriggio, verso le ore 16.30\17.00, XXXXX si presentò nuovamente presso il negozio di compro oro e vendette *“la restante parte della catenina ricevendo in cambio la somma di euro 315,00”* da un'altra dipendente, HHHHH, che registrò l'acquisto al n.335.

In data **19.3.2016** WWWW denuncì presso i Carabinieri della Stazione di Bevagna di aver subito una rapina da parte di due uomini che viaggiavano a bordo di una

motocicletta enduro di colore bianco, i quali si presentarono all'esterno della sua abitazione verso le ore 10.30.

WWWWW rappresentò che il passeggero, dopo essere sceso dalla moto, gli si avvicinò; gli chiese l'ora ma subito dopo gli dette una spinta. WWWWW perse l'equilibrio e cadde a terra. Mentre WWWWW gridava ed era a terra, il passeggero della moto gli sfilò il portafoglio dalla tasca destra posteriore dei pantaloni, nel quale vi erano circa 120,00 euro. A tal punto, il passeggero risalì sulla moto ma "... il conducente che era rimasto a bordo gridava *"la catenina" così che il passeggero mentre ero ancora a terra mi strappava dal collo la catenina in oro intrecciata e spessa con un pendaglio in oro giallo raffigurante il segno zodiacale della vergine*". Quindi i due si dettero alla fuga.

WWWWW indicò che *"il conducente indossava un casco integrale chiaro con visiera mi è sembrato avesse circa 35-40 anni, robusto, carnagione chiara, senza apparenti inflessioni dialettali. Il passeggero indossava un casco integrale mi è sembrato molto giovane circa 15-16 anni, alto 1.65 cm, magro, carnagione chiara, senza apparenti inflessioni dialettali"*.

Aggiunse la persona offesa: *"Non saprei precisare altro e non saprei riconoscerli dato il casco che indossavano e dato che non ricordo altre particolarità. La motocicletta penso di essere in grado i riconoscerla e doversi rivederla"*.

Poche ore dopo la rapina, alle ore 15.50 circa, secondo quanto accertato dai Carabinieri di Bevagna, YYYYYY e XXXXX si recarono presso il Banco Metalli Italiano di Foligno (cfr. le s.i. della dipendente GGGGG) per effettuare una vendita.

XXXXX aveva con se *"pezzi di una catenina e una medaglietta raffigurante raffigurante il segno zodiacale della vergine"*; al momento della registrazione però XXXXX chiese a GGGGG di registrare l'acquisto a nome di YYYYYY *"dicendo scherzosamente che lui aveva provveduto ad effettuare già due vendite il giorno precedente"*. La vendita fu così registrata a nome di YYYYYY; GGGGG consegnò 360 euro a YYYYYY.

GGGGG ha anche rappresentato che i due si presentarono al negozio insieme a due donne; una è la *"figlia di Morgan, che è anche compagna di XXXXX"* (tale particolare risulta anche dall'informativa di p.g.); l'altra donna aveva invece i capelli neri, aveva circa 20 anni ed era molto magra.

La p.g. pertanto esibì a WWWWW la foto della catenina con il ciondolo venduta al compro oro da YYYYYY e XXXXX nonché la foto della moto di cui AAAAAA denunciò il furto.

WWWWW (cfr. verbale del 22.3.2016) riconobbe *"senza ombra di dubbio"* la catenina ed il ciondolo per quella di sua proprietà, specificando che si trattava di un regalo della madre, poi deceduta, ricevuto 25 anni prima; WWWWW riconobbe *"senza ombra di dubbio"* anche la moto indicando che si trattava di quella adoperata dai rapinatori (*ricordo infatti che era bianca tipo enduro con bande rosse*).

All'atto della restituzione della catenina e del ciondolo, WWWWW ha precisato che *"il giorno della rapina ero molto scosso e spaventato per quello che era accaduto e a caldo ho dichiarato che non sarei stato in grado di riconoscere i rapinatori perché indossavano il casco. Oggi però nel ripensare all'accaduto posso dire che comunque gli sguardi dei due attraverso la visiera mi sono rimasti impressi anche per la durezza del volto che traspariva chiaramente dalla visiera"*.

In sede di individuazione fotografica, WWWWW ha rappresentato che le due persone riprodotte nelle foto di YYYYYY e XXXXX assomigliano molto ai due rapinatori.

Il 9.7.2016, presso la Compagnia CC di Foligno, WWWWW ha eseguito una individuazione personale. Insieme a XXXXX gli sono state sottoposte in visione altre due persone (una del 1993 ed una del 1989).

Così WWWWW ha descritto l'autore del reato:

la persona che mi ha aggredito aveva circa 15-16 anni, quello che portava la moto era più grande, circa una 35 anni.

Il ragazzo che mi ha aggredito era alto circa 165 cm. Magrolino, portava un casco integrale, non mi ricordo il colore degli occhi.

Non mi ricordo come fosse vestito tale aggressore.

La persona offesa ha quindi aggiunto: *Poco dopo l'accadimento, fui chiamato dai carabinieri di Bevagna per effettuare un riconoscimento fotografico. Dopo tale accertamento nessuno mi ha fatto vedere fotografie del soggetto o e lo ha indicato di persona. Non vi sono altre circostanze che possono influenzare l'atto che mi accingo a compiere oggi....*

Visionate le tre persone poste di fronte a lui mediante lo specchio WWWWW ha dichiarato: *“La persona che vi ho descritto è quella che indossa la camicia azzurrina e che si trova sul terzo posto contando da sinistra”.*

La p.g. ha quindi dato atto che *“il soggetto riconosciuto è XXXXX”.*

4) L'insussistenza della gravità indiziaria per i delitti di cui ai capi a) e b)

Il riesame deve essere accolto quanto ai delitti di cui ai capi a) e b) della rubrica, perché il quadro indiziario non ha il carattere della gravità.

Alcune delle contestazioni operate dalla difesa sull'attendibilità della individuazione di persona colgono nel segno.

Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa WWWWW emerge effettivamente che l'autore della rapina indossava un casco integrale: ciò ha impedito alla vittima di vedere il volto dell'autore materiale della rapina. Questa circostanza, relativa al travisamento dell'autore del reato, impone il massimo rigore nel valutare gli esiti della individuazione, proprio perché manca un dato fondamentale, il viso, che è sempre quello oggetto del maggior ricordo.

La persona offesa ha indicato di aver visto lo sguardo dell'autore del reato, ma poi non è stato in grado di indicare il colore degli occhi.

Orbene, rispetto alla impossibilità di vedere il volto dell'autore del reato, alla mancata indicazione del colore degli occhi, nell'atto di individuazione di persona non è indicato quale siano state le caratteristiche fisiche che hanno portato la vittima alla individuazione positiva. Ad esempio, XXXXX ha dei tatuaggi sul collo, visibili, per la loro posizione, anche indossando il casco integrale: la vittima non ha però notato se l'autore della rapina avesse simili tatuaggi.

La totale attendibilità della positiva individuazione di persona effettuata dalla persona offesa, in assenza di altri elementi di prova, è messa in dubbio anche dal fatto che alcune caratteristiche fisiche dell'autore del reato non coincidono con quelle di XXXXX.

La persona offesa ha descritto l'autore materiale della rapina per un ragazzo di 15-16 anni, quindi più giovane di XXXXX che ha 18 anni. Soprattutto la persona offesa ha dichiarato che l'autore materiale della rapina ha la carnagione chiara mentre l'indagato ha la carnagione scura.

Analizzando la posizione di YYYYYY, alcune discrasie sono state superate operando una valutazione complessiva degli elementi di prova.

In tal senso è stata decisiva l'individuazione fotografica effettuata da DDDDD: la donna ha riconosciuto in YYYYYY la persona che il giorno prima della rapina al Wwww si recò presso la sua abitazione a bordo della moto provento del furto.

Ma proprio dalle individuazioni fotografica e personale eseguita da DDDDD emergono elementi favorevoli all'indagato.

Va rilevato infatti che a DDDDD, nel corso della individuazione fotografica, fu mostrata anche la foto di XXXXX (è la foto n.59 dell'album a lei sottoposto) e la donna non lo riconobbe per il ragazzo più giovane da lei indicato.

In sede d'individuazione di persona, DDDDD ha nuovamente dato la descrizione delle due persone che si recarono presso la sua abitazione con la moto provento di furto, poi adoperata per commettere la rapina ai danni di WWWW:

Si il 18/03/2016 ho visto due soggetti a bordo della motocicletta bianca e rossa, ovvero quella che io avevo riconosciuto davanti a carabinieri della stazione di Bevagna. I soggetti erano un ragazzo di circa 16 - 17 anni che portava un casco, e ho potuto vedere solo gli occhi che erano scuri. L'altro ben vestito da motociclista, portava il casco che poi si è tolto. Il viso rotondo, alto circa 175 cm. Il ragazzo era magro, mi è sembrato un po' impaurito.

All'esito dell'individuazione di persona, DDDDD non ha riconosciuto XXXXX (*No, non riconosco nessuno tra i tre soggetti che ho visto*) ed oltre all'età diversa ha anche indicato dei particolari che escludono che il giovane che si trovava con YYYYYY fosse XXXXX: *"... Rispetto al primo a sinistra (XXXXX) il soggetto era più magro e col volto più lungo ..."*.

Dalle dichiarazioni rese da DDDDD emergono dunque elementi favorevoli a XXXXX perché, soprattutto se unite a quelle del Wwww, possono dimostrare che un soggetto diverso, più giovane - come per altro indicato dal Wwww - si sia accompagnato a YYYYYY sin dal giorno prima della rapina, nel corso di quello che appare, ai danni della DDDDD, un vero e proprio "sopralluogo".

A carico dell'indagato resta dunque, a fronte dell'incertezza sulla individuazione di persona e quindi sulla identificazione di XXXXX quale autore materiale della rapina, la circostanza di aver portato e venduto la catena d'oro, insieme a YYYYYY, presso il compro oro di Foligno.

Però, in assenza di elementi certi sul collegamento della rapina, tale condotta integra il diverso delitto di ricettazione. L'indagato ha infatti aiutato il "suocero" - YYYYYY è il padre della sua fidanzata - a trarre il profitto dalla rapina. XXXXX ha infatti ricevuto la collana provento della rapina, l'ha portata dal compro oro, ha iniziato la trattativa ed ha consentito a YYYYYY di ricevere la somma di 360 euro quale prezzo di vendita della stessa collana. La consapevolezza della provenienza illecita del bene è data dalla circostanza che la collana era spezzata, quindi di chiara provenienza delittuosa. Non è però possibile operare una diversa qualificazione giuridica del reato sub a), perché il fatto storico oggetto del capo a) è del tutto diverso da quello integrante il delitto di ricettazione.

L'incertezza sulla identificazione di XXXXX quale autore materiale della rapina ha effetti anche sul capo b), posto che non emerge con certezza che XXXXX sia stato a bordo della moto adoperata per commettere la rapina ai danni di WWWW. Si impone

dunque l'annullamento dell'ordinanza genetica quanto ai delitti sub capi a) e b) della rubrica.

5) La ricostruzione dei fatti di cui al capo c)

Il 7 aprile 2016, alle ore 20.00 circa, CCCCC stava tornando nella sua abitazione nella Frazione Ponze, nel comune di Trevi, percorrendo, a bordo della sua Fiat Panda targata DS703KF, la strada Comunale.

Quando la donna giunse all'altezza della località Campo Lungo, uno scooter "con a bordo due ragazzi" le tagliò la strada; la donna fu costretta a fermare l'auto. A tal punto, i due ragazzi, scesi dallo scooter, aprirono gli sportelli dell'auto. In particolare, "... Il soggetto posto al lato conducente sportello del lato conducente apriva la portiera, gridava Carabinieri?"; quindi lo stesso ragazzo afferrò violentemente la donna per un braccio: "... mi tirava fuori dal veicolo con la forza e poi, con una spinta, mi faceva cadere al lato della strada".

I due ragazzi, saliti a bordo dell'auto, si allontanarono in direzione della Frazione Ponze, impossessandosi così anche della borsa, con il telefono cellulare, le chiavi di casa ed altri documenti, che la persona offesa aveva lasciato sull'auto.

CCCCC si recò a piedi nell'abitazione della figlia in Frazione Manciano, distante, secondo i CC circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione.

Qui la donna avvisò i familiari ed i CC dell'accaduto; alcuni suoi parenti si recarono presso l'abitazione della donna ed accertarono così che ignoti, dopo aver rotto la finestra del bagno, erano entrati nell'abitazione si erano impossessati del televisore.

CCCCC (s.i. del 8.4.2016) fornì ai CC la descrizione degli autori della rapina:

"... Preciso che i due soggetti che si sono resi responsabili del fatto sono molto giovani, entrambi di 18/20 anni e li posso così descrivere:

il ragazzo che mi ha afferrato per il braccio e mi ha scaraventata fuori dal veicolo aveva circa 18/20 anni, carnagione olivastria, capelli corti, vestito con una felpa di colore nero con cappuccio e credo dei jeans, alto circa 1,75 metri, corporatura atletica;

il secondo soggetto, quello che si è seduto al lato passeggero aveva sempre tra i 18/20 anni, carnagione olivastria, capelli corti scuri, vestiva con un giubbotto verde militare e jeans, alto circa 1,70 mt, corporatura atletica".

I CC si recarono sul luogo della rapina e rinvennero il ciclomotore adoperato dai due ragazzi, procedendo al sequestro; si tratta di uno scooter blu con parafrangente anteriore arancione privo di targa.

L'auto oggetto della rapina fu rinvenuta in data 09.04.2016 in Località Cancellara del Comune di Foligno, nei pressi della Strada Vicinale Roviglieto; la p.g. non trovò impronte papillari e/o tracce utili alle indagini. Anche sul ciclomotore non furono rilevate impronte. Sulle manopole fu invece estratto un campione volto all'accertamento del DNA.

Il 9.4.2016 CCCCC eseguì una individuazione fotografica e riferì di essere sicura che gli autori della rapina "... sono gli stessi soggetti che la domenica di Pasqua, si erano recati presso la mia abitazione di Ponze sempre a bordo di un ciclomotore.

In quella occasione i due vennero presso la mia abitazione e mi chiesero dell'acqua e del pane. Li vidi bene perché mi avvicinai a loro per consegnargli una bottiglia di acqua. Ricordo poi che la bottiglia di acqua fu trovata da mio genero poco distante da casa e chiusa come l'avevo consegnata ai due. La cosa mi preoccupò ed infatti mia figlia informò i Carabinieri di Foligno di quanto era accaduto. La

particolarità dei due soggetti è che entrambi erano atletici, snelli ma chiaramente sportivi, direi di bell'aspetto e in ordine. I due avevano un viso molto simile quindi ho pensato che erano della stessa famiglia. Il giorno di Pasqua uno dei aveva una felpa nera con la sigla NY sul davanti. ...

Dopo aver visionato il fascicolo fotografico a lei sottoposto, CCCCC dichiarò:

... Tra le foto dei ragazzi del fascicolo c'è la foto nr. 5 e la foto nr. 9, nelle quale vengo ritratti ragazzi che assomigliano molto ai due che mi hanno sottratto l'auto. Non posso però dirlo con certezza assoluta ma al 90% possono essere loro. Sarebbe più facile se potessi vederli di persona. Posso aggiungere che i due parlavano tra di loro in italiano. Devo dire ancora che il ragazzo ritratto alla foto nr. 5, potrebbe essere quello che mi ha tirato a forza fuori dall'auto, mentre quello ritratto alla foto nr. 9 sarebbe quello che è salito sul sedile passeggero e si è preso la borsa. Inoltre quello ritratto alla foto 5 era il più forte più prestante fisicamente. Ho avuto l'impressione che quello della foto nr. 5 sembrava più anziano dell'altro, sempre molto giovane ma però più grande dell'altro".

Secondo quanto indicato dai CC, le foto riproducono i due fratelli XXXXX (foto n. 5) e BBBBB (foto nr. 9), minore di età.

I CC hanno altresì rappresentato che il 3.4.2016 un ragazzo, riconosciuto dai CC in BBBBB, fu fotografato a bordo di uno scooter con caratteristiche del tutto identiche a quello poi sequestrato ed adoperato per commettere la rapina; in quella occasione, come risulta dalla foto, BBBBB indossava la felpa con la sigla NY.

Rappresentano i CC nell'informativa del 14.4.2016, che lo scooter proveniva da via del Pantano ove abita HHHHH, fratello di BBBBB e dell'indagato.

Dopo il primo rigetto operato dal Giudice per le indagini preliminari della richiesta di misura cautelare, il p.m. ha delegato lo svolgimento di una individuazione di persona, eseguita da CCCCC il 9 luglio 2016, alla presenza dell'interprete e del delegato del difensore di fiducia dell'indagato.

CCCCC ha nuovamente descritto le fasi della rapina:

... mentre tornavo a casa guidando, sono state fermata con una moto da due ragazzi. I due hanno gettato a terra il motorino e si sono attaccati agli sportelli anteriori della vettura. Quello dal lato mio, quello guidatore, era quello più grande di età, mentre l'altro era più giovane. I due hanno aperto gli sportelli. Quello più anziano mi ha fatto uscire con la forza dalla vettura. Entrambi e avevano un fisco atletico. Il più grande aveva le spalle larghe, fornite. Quello più giovane era più magro, longilineo, e atletico. Il maggiore era alto circa 175 cm, l'altro circa dieci cm più basso.

La vittima ha rappresentato di aver già effettuato due individuazioni fotografiche ed anche una ricognizione di persona, nel corso di un incidente probatorio.

Quindi CCCCC ha riconosciuto quale autore della rapina XXXXX: "*... Riconosco sicuramente quello posizionato a destra ... L'Ufficio da atto che il soggetto riconosciuto è XXXXX*".

6) I gravi indizi di colpevolezza del delitto sub c)

Correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato quanto al delitto di cui al capo c).

Non vi sono dubbi che nei confronti di CCCCC sia stata commessa una rapina, posto che nei suoi confronti è stata adoperata violenza (la donna è stata afferrata e scaraventata fuori dall'auto) dagli autori del reato i quali poi si sono impossessati dell'auto della vittima e di ciò che vi era all'interno – compresa la borsa della persona

offesa – a lei sottraendola. La natura dei beni altrui sottratti e l'uso dell'auto della vittima dimostrano la sussistenza del dolo specifico.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'individuazione di persona positiva effettuata da CCCCC è totalmente attendibile perché la donna ha visto l'autore del reato in due diverse occasioni ed ha potuto così fissare nella sua memoria le caratteristiche fisiche del reo. CCCCC ha dichiarato sin dal primo momento di essere in grado di effettuare l'individuazione di persona e ciò supera anche le perplessità della difesa sull'età della vittima, per altro non indice di per sé di inattendibilità. Si aggiunga che la descrizione effettuata da CCCCC è del tutto coincidente con i caratteri fisici dell'indagato.

Sussistono anche le circostanze aggravanti contestate, perché il delitto è stato commesso da due persone riunite (le azioni violente, di sottrazione e di impossessamento sono state commesse insieme dai due autori del reato) ed ai danni di persona ultrasessantacinquenne.

Pertanto, le doglianze difensive non colgono nel segno, perché la persona offesa, nonostante l'età, ha mostrato totale lucidità.

Quanto poi all'osservazione della difesa relativa all'incidente probatorio del 5.7.2016 a carico del coindagato del XXXXX, rileva il Tribunale del riesame che tale fatto processuale non è stato minimamente provato dalla difesa mediante l'allegazione del verbale di udienza.

7) Le esigenze cautelari

Ritiene il Tribunale del riesame che siano sussistenti le sole esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. in quanto, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'indagato, vi è concreto ed attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso altri mezzi di violenza personale e della stessa specie di quello per cui si procede.

In particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto emerge che l'indagato ha capacità a delinquere: la rapina è stata commessa in luogo pubblico e nonostante la possibile di altre persone; da due persone, con modalità organizzate e divisione dei ruoli, avvalendosi di strumenti (il veicolo) atti a commettere i reati, previamente procurati dai correi. La rapina era stata previamente organizzata e scegliendo la vittima, come dimostra il sopralluogo presso la sua abitazione effettuato qualche giorno prima.

L'indagato poi ha dimostrato di adoperare le sue capacità fisiche per porre in essere atti di violenza ai danni di una persona anziana: egli ha mostrato una negativa personalità perché per raggiungere il profitto illecito ha messo in serio rischio la salute di una persona anziana. Per altro, la scelta della vittima, più indifesa a causa dell'età, dimostra proprio la sua elevata pericolosità sociale.

Inoltre, tenuto conto che il reato è stato commesso da più persone, previamente dotandosi di strumenti per la commissione del reato (lo scooter), dovendo poi piazzarsi la refurtiva per conseguire il profitto del reato, emerge che l'indagato ha certamente rapporti con ambienti criminali mediante i quali ha potuto organizzare il reato o essere certo del perseguimento del profitto; tali rapporti con gli ambienti criminali costituiscono

proprio l'occasione prossima per la commissione di ulteriori reati. La misura cautelare quindi si impone anche per recidere questi rapporti.

Le argomentazioni difensive relative alla pratica sportiva sono del tutto infondate perché risulta chiaramente dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa che l'indagato ha conseguito i risultati sportivi fino al 2015 e che frequentato la palestra "dall'anno 2012 fino a inizio 2016". Dunque, XXXXX non frequenta più la palestra da mesi.

Ed è significativa l'evoluzione criminale dell'indagato, posto che dopo aver commesso la rapina oggetto dell'ordinanza genetica, a pochi giorni di distanza (il 18.4.2016) è stato denunciato del delitto ex 624 bis c.p., per altro commesso sempre insieme a BBBB, ed avente ad oggetto una collana con due medagliette d'oro. Risultano altresì due precedenti denunce: il 9.3.2015 per il delitto di furto aggravato ed il 10.10.2015 per i delitti ex art. 489-482 c.p. (e per l'illecito amministrativo ex art. 116 cds).

Quanto al rapporto con il tempo trascorso dalla commissione del fatto, va osservato che i delitti sono stati commessi meno di 4 mesi fa, quindi in epoca molto recente.

È invece insussistente il pericolo di fuga, posto che l'indagato, pur sapendo dell'arresto del coindagato YYYYYY, si è sottoposto all'individuazione di persona, mostrando così di non volersi sottrarre alle sue responsabilità.

8) La misura idonea, adeguata e proporzionale

Non può ritenersi applicabile all'esito del processo il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo stata ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1235 del 28/10/2010, alla cui motivazione si rimanda: *La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena*).

Tenuto conto della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso in esame, deve ritenersi idonea ed adeguata la misura coercitiva degli arresti domiciliari, con il controllo elettronico ed i divieti di comunicazione.

La difesa ha prodotto la dichiarazione di disponibilità di IIIII, fratello dell'indagato, che vive in Dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa risulta che si tratta di un'abitazione anche recitata, dotata di cancello, quindi idonea al contenimento dei movimenti dell'indagato.

Quanto alla idoneità ed adeguatezza, deve operarsi un'analisi complessiva della personalità dell'indagato. XXXXX è incensurato, è alla prima esperienza carceraria, è molto giovane, avendo da poco compiuto 18 anni. Allo stato ha a suo carico solo altre tre denunce, di cui due per delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Però non ha precedenti per il reato di evasione e non ha in passato trasgredito gli obblighi derivanti da misure non custodiali o da altri obblighi di legge. Pertanto, per la personalità dell'indagato, può ritenersi che l'indagato rispetterà gli obblighi a lui imposti. Dunque, valutando complessivamente la condotta fin qui tenuta, può ritenersi che gli arresti domiciliari, in un'abitazione diversa da quella dell'indagato, se uniti al controllo elettronico ed ai divieti di comunicazione, sia misura idonea ed adeguata a tutelare le esigenze cautelari.

L'indagato ha dato la sua disponibilità all'applicazione di tali strumenti di controllo. Tali misure di controllo devono essere applicate, secondo la regola generale di cui all'art. 275 bis c.p.p., non ritenendosi sussistenti elementi per ritenerle non necessarie, in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari sussistenti in concreto.

Inoltre, per garantire l'idoneità della misura degli arresti domiciliari, deve aggiungersi il divieto di comunicare, anche a mezzo del telefono, con persone diverse da quelle che con lui coabitano. Infatti, tale divieto può prevenire contatti con gli ambienti criminali mediante i quali l'indagato è stato coinvolto nei fatti reato a lui contestati e mediante i quali ha organizzato ed eseguito la rapina.

La misura coercitiva è anche proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all'esito del giudizio, tenuto conto dei limiti edittali del reato per cui si procede, dello stato di incensuratezza dell'indagato.

La scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari con il controllo elettronico ex art. 275 bis c.p.p. risponde, secondo il Tribunale del riesame, anche alla ratio delle modifiche normative intervenute nel 2013 e nel 2015: la misura cautelare degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico è divenuta la "regola"; l'eccezione è invece costituita dalla custodia cautelare in carcere. Cfr. la sentenza del 28.4.2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Lovisi: *Alla luce di tali dichiarati obiettivi, si è ritenuto non potersi dubitare che il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare - e prescrivere le particolari modalità di controllo «salvo che non le ritenga necessarie in relazione al grado ed alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».*

Come chiarito dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza, *“All'indomani della riforma, pertanto, ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.), deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati?”.*

Unica condizione ostativa all'applicazione degli arresti domiciliari con il cd. controllo elettronico, con conseguente applicazione della custodia in carcere, è costituita dalla negazione del consenso da parte dell'indagato (cfr. in tal senso il dato letterale dell'art. 275 bis c.p.p. e l'interpretazione fornita dalla sentenza del 28.4.2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Lovisi).

9) Sulla indisponibilità temporanea del cd. braccialetto elettronico

Va ricordato che la carenza del cd. braccialetto elettronico non è ex lege una *“... causa automatica di applicazione della custodia cautelare in carcere o, in senso opposto, della sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari "semplici"...”* (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Lovisi).

Secondo le Sezioni Unite, un'interpretazione diversa contrasterebbe *“... con lo spirito della riforma in tema di misure cautelari, introdotta, da ultimo, con la legge n. 47 del 2015, caratterizzata dal rafforzamento della funzione di extrema ratio attribuita alla custodia cautelare ...”* e con la stessa riduzione degli automatismi, quanto all'applicazione della custodia cautelare in carcere:

In tal senso sono significative le modifiche apportate, oltre che al già richiamato art. 276, comma 1-ter, all'art. 284, comma 5-bis, a seguito delle quali l'applicazione della misura inframuraria non è più automaticamente ricollegata all'avvenuta trasgressione ma necessita di un previo apprezzamento del giudice precedente in ordine all'effettivo disvalore della trasgressione medesima ...

Un'interpretazione diversa è contraria anche, secondo le Sezioni Unite, al “... chiaro intento del legislatore di ridurre il più possibile l'applicazione della misura custodiale, volto a dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario ...”.

Secondo le Sezioni Unite, però, “non merita accoglimento neanche quell'orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, secondo il quale, il giudice, nella ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico, deve dare corso senz'altro agli arresti domiciliari. Tale soluzione, con l'automatismo sopra indicato, contrasterebbe, infatti, con i principi di proporzione e di ragionevolezza, introducendo un favor non commisurato al convincimento del decidente ed alle valutazioni da questo operate in ordine alla individuazione ed alla tutela delle esigenze cautelari ...”.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno operato una lettura costituzionalmente orientata delle norme in tema di misure cautelari, ispirate al principio del "minore sacrificio necessario" che “... impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie ...”.

Dunque, secondo la lettura delle Sezioni Unite, il giudice in primo luogo deve, adempiendo all'obbligo di legge, ex ante accertare la disponibilità del cd. *braccialetto elettronico*.

In caso di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, secondo quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite, “... è rimessa al giudice, nel caso concreto, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex art. 291 cod. proc. pen) sia nel caso di sostituzione della misura (ex art. 299), ... la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari "semplici", sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari "elettronici", metta a confronto l'intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell'imputato”.

Il giudice cioè, in caso di indisponibilità dello strumento di controllo, deve valutare la natura ed il grado delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, e può anche accadere che “... la mancata reperibilità del dispositivo, imponga al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.

Pertanto, “Deve ... ribadirsi l'esclusione di ogni automatismo nella scelta della misura: in altri termini, l'applicazione della misura inframuraria o quella meno grave degli arresti domiciliari semplici non è automaticamente ricollegabile all'accertata indisponibilità del dispositivo elettronico, ma necessita di un previo apprezzamento sulle esigenze cautelari da soddisfare in concreto ...”.

Le Sezioni Unite hanno dunque tracciato gli obblighi di motivazione per il giudice: “- il giudice deve motivare in positivo sulla non necessità dell'adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici («salvo che le ritenga non necessarie»), mentre deve applicare la custodia carceraria solo laddove il soggetto interessato neghi il consenso all'adozione di tali mezzi di controllo (art.275-bis cod. proc. pen.);

- ritenuta l'idoneità degli arresti domiciliari controllati, nella ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, il giudice ha l'onere di giustificare l'individuazione della specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo.

Si riporta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite:

"Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c. d. 'braccialetto elettronico' o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto".

Tracciati così i profili di diritto, occorre verificare cosa possa fare il giudice nei casi di indisponibilità temporanea e non assoluta.

Nel caso in esame, infatti, il Tribunale del riesame ha accertato solo la mancanza di disponibilità attuale, ma la sussistenza di una disponibilità del braccialetto elettronico in un arco di tempo di 20/30 giorni (cfr. la mail della Polizia Anticrimine di Perugia acquisita dalla cancelleria).

Ritiene il Tribunale del riesame che in tali casi, evitando gli automatismi segnalati dalle Sezioni Unite, possa essere comunque disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, con il controllo elettronico ex art. 275 bis c.p.p.: però, il controllo elettronico avverrà e sarà operativo solo quando il cd. *braccialetto* sarà effettivamente apposto all'indagato; nella more, la p.g. procederà con i controlli ordinari.

In primo luogo infatti, ritiene il Tribunale del riesame che, per il grado delle esigenze cautelari e per la valutazione complessiva della pericolosità sociale dell'indagato in rapporto alla sua personalità (l'indagato ha poco più di 18 ani, è alla prima esperienza carceraria, non è mai stato condannato neanche in via non definitiva), l'applicazione della custodia cautelare in carcere, causata dalla momentanea indisponibilità dello strumento di controllo elettronico, sia contraria al principio del minor sacrificio possibile: sulla base di quanto fin qui è emerso, l'indagato è alla prima esperienza carceraria e giudiziaria, ed ha operato una scelta verso il crimine recente, dopo essersi dedicato con successo, fino agli inizi del 2016 all'attività sportiva, conseguendo anche buoni risultati.

In secondo luogo, occorre ricordare che (cfr. la sentenza citata delle Sezioni Unite), gli arresti domiciliari con le modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p. – per quanto divenuti la *regola* - non sono un'autonoma misura cautelare; il controllo con il cd. braccialetto elettronico costituisce solo una modalità di applicazione degli arresti domiciliari: ed è una modalità che rafforza il controllo sulla limitazione della libertà di movimento.

Pertanto ove, come nel caso in esame, la natura ed il grado delle esigenze cautelari non siano tali da imporre la limitazione massima della libertà personale con l'*eccezione* costituita dalla custodia in carcere, ma neanche tali da ritenere "non necessario" lo strumento di controllo, il giudice può ugualmente disporre la modalità di controllo elettronico, solo che la sua esecuzione sarà concretamente eseguita in un momento successivo a quello in cui il giudice la dispone.

Ciò è determinato non dalla volontà o capacità dell'a.g. ma dal fatto che la concreta applicazione dello strumento di controllo dipende dall'autorità amministrativa. Però, ove la disponibilità poi intervenga in un momento successivo, le carenze amministrative, se non possono porsi a carico dell'indagato e della sua libertà personale non possono neanche impedire in via definitiva l'applicazione della misura: quindi,

l'applicazione successiva sana la mancata immediata applicazione e la misura in concreto applicata diviene quella ritenuta dal giudice idonea ed adeguata.

Dunque, l'indisponibilità temporanea del cd. braccialetto elettronico non impedisce che sia disposta ugualmente la misura degli arresti domiciliari con le modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p.; trattandosi di una modalità operativa degli arresti domiciliari, la concreta applicazione del *braccialetto* renderà effettivo anche il controllo elettronico, ferma restando la detenzione domiciliare con tutti gli obblighi ad essa inerenti, compresi quelli relativi al controllo "ordinario".

Tale interpretazione non è in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite: anzi, va incontro proprio alla valutazione in concreto del grado delle esigenze cautelari, con l'applicazione di una misura del tutto idonea ed adeguata.

Dunque, in parziale accoglimento del riesame, va applicata all'indagato, in sostituzione dell'ordinanza genetica, quanto al solo capo c), la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione di IIIII, fratello dell'indagato, che vive in ... , con le modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p., e con i divieti di comunicazione già prima indicati.

In attuazione poi del comma 1 dell'art. 275 bis c.p.p., si dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora, all'atto dell'applicazione dei mezzi elettronici o di altri strumenti tecnici di controllo, l'indagato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti, anche rifiutando la loro concreta applicazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento della richiesta di riesame presentato nell'interesse di XXXXX, nato a Foligno il 24.9.1997:

- a) annulla l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto del 26.7.2016 emessa nei confronti di XXXXX per i delitti di cui ai capi a) e b) della rubrica e dispone l'immediata scarcerazione di XXXXX per i delitti di cui ai capi a) e b) della rubrica.
- b) Sostituisce, quanto al capo c), la misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto in data 26.7.2016, con quella degli arresti domiciliari prescrivendo che XXXXX, nato a Foligno il 24.9.1997, non si allontani dal domicilio del fratello IIIII, in

Dispone per XXXXX il divieto di comunicare, anche a mezzo telefono, con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Prescrive l'applicazione a XXXXX dei mezzi e strumenti di controllo previsti dall'articolo 275 bis c.p.p.

Avvisa XXXXX che ai sensi del comma 3 dell'art. 275 bis c.p.p. è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Delega per l'esecuzione dell'applicazione dello strumento di controllo, che avverrà non appena ve ne sarà la concreta disponibilità, e per i necessari controlli anche prima dell'applicazione dello strumento di controllo, l'organo di P.G. competente per territorio sul domicilio dell'indagato, con facoltà di sub delega.

Autorizza XXXXX a recarsi presso il domicilio del fratello IIIII, in ... senza scorta, nel tempo e secondo la via più breve.

XXXXX comunicherà alla p.g. delegata per il controllo del detenuto, anche a mezzo telefono, l'orario di arrivo nel luogo di detenzione agli arresti domiciliari.

Dispone che la p.g. delegata all'applicazione dello strumento di controllo contatti la Telecom Italia per coordinare le operazioni di applicazione in loco dello strumento di controllo, da effettuarsi nel tempo più breve possibile.

Dispone che dell'applicazione dello strumento di controllo elettronico sia data comunicazione all'a.g. precedente (p.m. e gip).

Letto il comma 1 dell'art. 275 bis c.p.p., si dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora, all'atto dell'applicazione dei mezzi elettronici o di altri strumenti tecnici di controllo, XXXXX,, neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti, anche rifiutando la loro concreta applicazione.

Delega per i necessari controlli l'organo di P.G. competente per territorio sul domicilio dell'imputato.

Dispone l'immediata scarcerazione di XXXXX,, se non detenuto per altro.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Perugia, all'esito della camera di consiglio del 12.8.2016.

Il Giudice est.

Dott. Luca Semeraro

Il Presidente

Dott. Marco Verola